

# COMUNE DI NOLA

PROVINCIA DI NAPOLI

D.L. C.C.  
N. 64 DEL 29/10/1998

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO E SULL'AMBIENTE.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 52 e 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446,

**ADOTTA**

**Il seguente regolamento:**

### Art. 1

( Oggetto del regolamento )

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina un regime autorizzatorio per tutte le iniziative pubblicitarie effettuate sul territorio comunale. Conseguentemente, viene disapplicata l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I° del D.Lgs. n° 507/93.

2. Con il presente regolamento viene altresì disciplinato, il servizio delle pubbliche affissioni.

### Art. 2

( Ambito di applicazione )

1. Le autorizzazioni relative alle iniziative pubblicitarie effettuate sul territorio comunale che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente sono soggette al pagamento di un canone in base a misure di tariffa a favore di questo Comune secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

2. I mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato sono sottoposti esclusivamente alle prescrizioni, limitazioni e vincoli contenuti nel Codice della strada e nel suo Regolamento di esecuzione (rispettivamente, D.Lgs. n° 285/92 e D.P.R. n° 495/92). Tali disposizioni normative, nel caso del collocamento dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato, vengono sottoposte alle disposizioni integrative e/o derogative di cui al presente regolamento e a quanto previsto dal vigente regolamento urbanistico.

3. Per l'individuazione e la classificazione delle varie forme con cui vengono realizzate le iniziative pubblicitarie, dei soggetti passivi e delle tariffe massime applicabili, si fa riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n° 285/92, dal I° capo del D.Lgs. n° 507/93 e del comma n° 10 dell'art. n° 11 della legge 27 dicembre 1997, n° 449.

**Art. 3**

( criteri di determinazione delle tariffe )

1. Tenuto conto che sul territorio comunale non si verificano flussi turistici significativi, la determinazione delle tariffe su cui si basa il canone relativo alle autorizzazioni è affidato ad altri criteri di carattere generale che di seguito si elencano:

- 1) Popolazione residente;
- 2) Caratteristiche urbanistiche, ambientali e commerciali;
- 3) Tipologia e consistenza dei mezzi pubblicitari.

**Art. 4**

( popolazione residente )

1. La popolazione residente del Comune di Nola al 31/12/1996 è di 33.480 abitanti. Questo Comune, quindi, ai sensi della classificazione disposta dall'art. 2 del D.Lgs. n° 407/93, appartiene alla 3° classe.

**Art. 5**

( Caratteristiche urbanistiche, ambientali, commerciali )

1. Concorre alla determinazione delle tariffe la suddivisione del territorio comunale in due categorie ( normale e speciale ) tenendo conto del rilevante impatto ambientale delle iniziative pubblicitarie nel centro storico, nelle località di interesse storico artistico, rispetto a località decentrate e prive di articolare interesse ambientale.

2. Le località nel cui ambito le iniziative pubblicitarie producono un sensibile disagio ambientale oltre che ad incidere significativamente anche sull'arredo urbano sono quelle riconducibili alla zona "A", così come identificata e denominata " zona edificata di particolare interesse storico-artistico " dal vigente Piano Regolatore Generale. Il grafico della zona "A" è riportato in allegato al presente regolamento costituendone parte integrante e sostanziale.

3. Tale zona è circoscritta dalle seguenti strade e piazze che ne costituiscono parte integrante:

Via A. Laterizio- P.zza Ferrovia- Via G. Imbroda- Via V. La Rocca- Via Fonseca- P.zza Marconi- Via Renzullo- P.zza Matteotti.

4. Le iniziative pubblicitarie effettuate nell'ambito di tale zona denominata " Speciale", subiscono, per l'alterazione ambientale che producono, una maggiorazione di tariffa fino al 150 per cento.





5. La classificazione e le maggiorazioni di cui ai commi precedenti è estesa anche alle pubbliche affissioni.

Art. 6

( Tipologia e consistenza dei mezzi pubblicitari )

1. L'impatto ambientale è condizionato oltre che da criteri logistici, anche da quelli relativi alla tipologia e consistenza dei mezzi pubblicitari utilizzati. Le crescenti dimensioni e la eventuale luminosità od illuminazione di tali mezzi incidono significativamente sull'ambientale e sull'arredo urbano tanto da giustificare una sensibile maggiorazione della misura di tariffa base, la cui determinazione è, invece, connessa alla popolazione residente.

Art. 7

( divieti e limitazioni )

1. E' vietata, la collocazione di striscioni ed altri mezzi simili nelle località di particolare interesse storico-artistico di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5.

2. Nella stessa località di cui al 1° comma del presente articolo, è vietata la distribuzione in qualsiasi forma ( aerea, a mani, sulle auto in sosta, dalle auto in corsa ecc. ) di manifestini o simili.

3. La pubblicità sonora deve essere effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico oltre alle seguenti ulteriori limitazioni.

a) Nelle località fuori dal centro abitato la pubblicità sonora è consentita esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle 19,30.

b) Nel centro abitato è consentita solo la pubblicità fonica a carattere istituzionale.

4. E' vietata l'installazione dei mezzi pubblicitari mediante l'utilizzo di pali, ganci, sospensioni e mensole della pubblica illuminazione o del servizio telefonico, mezzo dal suolo.

5. Sono vietate le iniziative pubblicitarie effettuate sulle aree pubbliche già utilizzate a verde attrezzato ed a meno di tre metri di distanza dall'esterno del bordo. In deroga a tali disposizioni possono essere conclusi e stipulati accordi e contratti con terzi per la sistemazione e conservazione gratuita di aree a verde pubblico con la facoltà di reclamizzare le relative sponsorizzazioni.





# COMUNE DI NOLA

PROVINCIA DI NAPOLI

6. Il posizionamento di ogni forma di impianto pubblicitario nei centri abitati deve rispettare le seguenti distanze minime:

a) 50 metri lungo le strade urbane di scorrimento, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni.

b) 30 metri lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni.

c) 25 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.

Le distanze suesposte si applicano nel senso delle singoli direttrici di marcia.

7. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari entro il centro abitato può essere inferiore a 3 metri dalla carreggiata, semprechè non arrechino pericolo per la sicurezza della circolazione.

8. E' vietato, nelle località già definite al 1° comma del presente articolo, il collocamento di mezzi pubblicitari o di indicazioni cosiddetti a "bandiera", cioè sporgenti in modo perpendicolare dalla superficie degli edifici.

## Art. 8

( autorizzazioni )

1. Chiunque è interessato a promuovere iniziative pubblicitarie su tutto il territorio comunale con i mezzi previsti per tali scopi deve presentare domanda in bollo su moduli predisposti dal Comune.

2. Nella domanda, l'interessato deve dichiarare che il mezzo pubblicitario di cui si chiede l'autorizzazione sarà collocato tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

3. Inoltre, deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente regolamento e di tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

4. Deve, infine essere riportata la dichiarazione in cui si esonera il Comune da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per eventuali danni a terzi.

Alla domanda deve essere allegato:

a) Nulla osta dell'Ente proprietario della strada se la

collocazione dell'impianto pubblicitario è fuori dal centro abitato;

b) Grafico planimetrico in opportuna scala con esatta indicazione quotata del posizionamento del richiesto impianto pubblicitario;

c) Sezione e prospetto riferito alla stada o marciapiede o proprietà privata ove sarà ubicato l'impianto con dimensione quotata del sostegno e dell'impianto suddetto;

d) Bozzetto del messaggio da esporre;

5. Nel caso di tabella pubblicitaria aderente a parete, produrre prospetto o rilievo fotografico con l'indicazione e posizionamento della tabella da posizionare.

6. Per le autorizzazioni concernenti l'attività pubblicitaria riferite all'esercizio delle professioni sanitarie, occorre il preventivo nulla osta dell'ordine o del collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente.

7. La domanda viene acquisita agli atti dell'ufficio pubblicità ed affissioni per la registrazione in un'apposito registro. Viene, poi, inoltrata entro due giorni, a cura di detto ufficio, al dirigente del Settore Tecnico e al Comandante VV.UU. per i pareri di competenza. Ottenuti i pareri di cui sopra, espressi entro venti giorni dalla richiesta, se l'istruttoria ha ottenuto un'esito positivo, l'ufficio pubblicità ed affissioni provvederà, entro otto giorni, all'emissione dell'atto autorizzatorio sottoscritto dal funzionario responsabile di cui all'art. 35. Sull'atto autorizzatorio, emesso in duplice copia, vanno riportati anche gli estremi del versamento del canone relativo. Una copia del provvedimento autorizzatorio, una volta provveduto alla sua registrazione, viene depositata agli atti dell'ufficio pubblicità ed affissioni. Le autorizzazioni delle attività pubblicitarie esercitate per un periodo non inferiore all'anno, vanno rinnovate con il semplice pagamento del canone corrispondente e gli attestati di pagamento vanno allegati al provvedimento autorizzatorio.

- L'intero iter istruttorio ha la durata di un mese dalla data di presentazione dell'istanza. Nel caso di richiesta di integrazione di documenti, il periodo istruttorio riparte dalla data della loro presentazione.

- In caso di diniego, questo deve essere motivato.

- L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere integrata o modificata qualora vengano aggiunti nuovi mezzi pubblicitari o modificati quelli esistenti, con conseguente adeguamento del canone corrispondente.



- Nel caso del cambiamento di ubicazione dei mezzi autorizzati, deve essere richiesta una nuova autorizzazione.
- L'autorizzazione deve essere richiesta anche nel caso di subingresso nell'esercizio dell'attività economica oggetto delle iniziative pubblicitarie.
- I provvedimenti di autorizzazione sono in ogni caso accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Art. 9

( obblighi del titolare dell'autorizzazione )

- a) Verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno effettuando tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento.
- b) Adempiere a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente, per intervenute e motivate esigenze.
- c) Procedere alla rimozione in caso di decadenza della concessione per mancato pagamento del canone, o di motivate esigenze di viabilità e di interesse generale.

Art. 10

( durata )

1. Le autorizzazioni hanno durata non superiore all'anno e scadono il 31 dicembre di ogni anno, esse si intendono rinnovate con il semplice pagamento del canone corrispondente entro il 31 gennaio successivo, a condizione che le iniziative pubblicitarie non abbiano subito variazioni.
2. Se entro tale termine il canone non viene versato, l'autorizzazione è considerata decaduta con tutte le implicazioni amministrative e sanzionatorie del caso.
3. Condizione della validità del provvedimento autorizzatorio è la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'intero canone corrispondente.
4. Tali provvedimenti possono essere revocati o modificati in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che sia corrisposto alcun indennizzo se non la restituzione della parte del canone corrispondente al periodo del mancato utilizzo del mezzo pubblicitario.
5. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salvo la loro revoca per il contrasto con le norme del presente regolamento.





# COMUNE DI NOLA

PROVINCIA DI NAPOLI

## Art. 11

( versamento del canone-sanzioni )

1. Il pagamento del canone relativo all'autorizzazione viene effettuato in un'unica soluzione al momento della concessione dell'autorizzazione.

2. Per le iniziative pubblicitarie effettuate sui beni privati, le tariffe sono ridotte di un terzo.

3. Il provvedimento autorizzativo oltre all'avvenuto pagamento del canone deve essere esibito ad ogni richiesta fatta da pubblico ufficiale competente.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione ne chiede la revoca nel caso che non intenda proseguire nelle iniziative pubblicitarie per le quali è stato autorizzato.

In tal caso, contestualmente alla richiesta di revoca, il titolare dell'autorizzazione rimuove i mezzi pubblicitari usati per tali iniziative e si procede alla sua cancellazione dal registro delle autorizzazioni.

5. Se la rimozione dei mezzi pubblicitari usati per iniziative pubblicitarie viene constatata d'ufficio da parte di competente pubblico ufficiale, si procede alla cancellazione dal registro delle autorizzazioni anche se non è stata presentata la formale richiesta di revoca.

6. Se il canone annuo è superiore a tre milioni di lire, lo stesso può essere diviso in quattro rate da versare anticipatamente per ogni trimestre.


7. Ai soli fini del pagamento del canone, i mezzi pubblicitari installati senza preventiva autorizzazione sono equiparati a quelli autorizzati.

8. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, o installati in difformità alla stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.

9. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al canone evaso fino al doppio dello stesso.

10. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. n° 23 del D.Lgs. n° 285/92 e, se queste non compatibili, di quelle stabilite dall'art. n° 24, comma 2, del D.Lgs. n° 507/93.

11. Le frazioni del canone da corrispondere viene arrotondato





# COMUNE DI NOLA

PROVINCIA DI NAPOLI

alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è inferiore.

12. L'obbligazione patrimoniale riferita al pagamento del canone di cui al presente regolamento, si distingue da quella riferita ai provvedimenti autorizzatori e concessori istituiti con l'art. n° 27 del Codice della strada ( D.Lgs. n° 285/92 ).

## Art. 12

( targhette di identificazione )

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) Amministrazione rilasciante;
- b) Soggetto titolare;
- c) Numero, data e durata dell'autorizzazione;
- d) Estremi del versamento del canone.

2. Per mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione delle targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

## SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

### Art. 13

( oggetto )

1. Il servizio delle pubbliche affissioni, istituito e disciplinato secondo le norme del presente capo, è inteso ad assicurare l'affissione, a cura del Comune, sugli appositi impianti a ciò destinati, dei manifesti contenenti comunicazioni eventi finalità istituzionali, sociali, religiose o , comunque privi di finalità di lucro e messaggi diffusi nell'ambito di attività economiche.

### Art. 14

( superficie degli impianti affissionali )

2. Il Comune di Nola, con una popolazione residente al 31/12/1996 di 33.480 abitanti, secondo quanto disposto dal 3° comma dell'art. n° 18 del D.Lgs. n° 507/93, è tenuto ad avere una superficie affissionale non inferiore a 594 metri quadrati ( mq.18 ogni mille abitanti ).

3. La superficie affissionale adottata da questo Ente è pari a mq. 644,70.





# COMUNE DI NOLA

PROVINCIA DI NAPOLI

4. Gli impianti affissionali sono costituiti da plance in lamiera zincata sostenuti da montanti in ferro tubolare. L'intero impianto affissionale è composto da:  
n° 85 plance di dimensioni cm. 70 x 100 ;  
n° 228 plance di dimensioni cm. 140 x 100 e cm. 100 x 140;  
n° 59 plance di dimensioni cm. 140 x 200;  
n° 6 plance di dimensioni cm. 600 x 300;

5. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n° 507/93, comma 3°, l'intera superficie per le pubbliche affissioni viene così ripartita:

- a) Superficie destinata per affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica: 8 % del totale.
- b) Superficie destinata agli avvisi necrologici: 10 % del totale.
- c) Superficie destinata agli avvisi commerciali: 82 % del totale.

6. Le affissioni dirette anche per conto terzi effettuate da privati su spazi privati esulano dal limite percentuale e rientrano nella disciplina delle iniziative pubblicitarie ordinarie di cui all'art. 12 del D.Lgs. n° 507/93; parimenti gli impianti privati regolarmente autorizzati per iniziative pubblicitarie ordinarie possono venire utilizzate altresì per le affissioni dirette.

## Art. 15

( modalità di applicazione e divieti )

1. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati.

2. Non si procede alla riaffissione dei manifesti coperti abusivamente.

3. E' vietata l'affissione diretta di manifesti su: cassonetti per la raccolta dei r.s.u., pali e cabine del servizio della pubblica illuminazione e della Telecom, recinzioni in lamiera dei cantieri edili ed ogni altra superficie diversa dagli impianti destinati alle pubbliche affissioni.

4. E' vietata l'affissione di manifesti su spazi diversi dalla propria tipologia ( necrologici, istituzionali, pubblicitari ).

5. I manifesti riportanti annunci mortuari ed attività connesse ( partecipazioni al lutto, funerali, ringraziamenti, anniversari ) non devono superare le seguenti dimensioni:  
cm. 35 ( orizzontali ) x cm. 50 ( verticali ).

## Art. 16

( pagamento del diritto )



# COMUNE DI NOLA

PROVINCIA DI NAPOLI

1. Per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni devono essere corrisposti a favore del Comune i relativi diritti utilizzando appositi bollettini di c.c.p.. Contestualmente al predetto pagamento, deve essere presentata formalmente richiesta di commissione affissionale utilizzando appositi moduli forniti dall'Ufficio pubblicità ed affissioni e devono essere consegnati i manifesti da affiggere.

2. L'arrotondamento delle frazioni dei diritti deve essere fatto a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore.

3. Non costituisce richiesta di pubblica affissione il solo pagamento del diritto dovuto senza la prescritta e contestuale richiesta affissionale, non essendo sufficiente l'indicazione della causale sul retro del bollettino di c.c.p..

## Art. 17

( gestione del servizio )

1. La gestione del regime autorizzatorio relativo alle iniziative pubblicitarie e del servizio di accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune in forma diretta, mediante l'Ufficio Affissioni e Pubblicità.

2. Le variazioni delle tariffe relative al canone autorizzatorio e di quelle per le pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui le relative deliberazioni divengono esecutive a norma di legge.

3. Qualora non siano modificate entro il suddetto termine, si intendono tacitamente prorogate di anno in anno.

## Art. 18

( funzionario responsabile )

1. E' designato un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del regime autorizzatorio a cui sono sottoposte le iniziative pubblicitarie e del servizio delle pubbliche affissioni, entrambi disciplinati dal presente regolamento.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le autorizzazioni, li avvisi, i provvedimenti relativi, irroga le sanzioni e dispone li eventuali rimborsi ed appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi.

## Art. 19

( procedura coattiva )

# COMUNE DI NOLA

PROVINCIA DI NAPOLI

1. La riscossione coattiva dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidata al Concessionario del servizio riscossioni tributi, a norma degli artt. n° 67 e seguenti del D.P.R. n° 43/88 e successive modificazioni ed integrazioni. Quella, invece, relativa al recupero del canone autorizzativo di cui al presente regolamento, viene effettuata secondo la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n° 639.

## Art. 20

( entrata in vigore )

1. Ai sensi del 2° comma dell'art. 52 del D.Lgs. del 15/12/1997 n°466 le norme del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 1999.

2. Dallo stesso periodo è abrogato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di C.S. n° 44 del 17/6/1994.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.